

nota informativa

Riproduzione vietata. Nota per aziende associate a Confcommercio AS.CO. della provincia di Verona per utilizzo aziendale e non riproducibile né divulgabile a terzi, neppure parzialmente, senza l'autorizzazione di Confcommercio AS.CO. della provincia di Verona.

Il Sistema

Confcommercio Verona



AS.CO. VERONA
SERVIZI PER LE IMPRESE

CONFIMPRESA
IMMOBILIARE SRL



50&PIÙ ENASCO
50&PIÙ Caaf



Prot.: 513 /CAL circ. nr. 26

Verona, 14 marzo 2018

Area: sindacale turismo

Oggetto: 1. ALLERGENI: PUBBLICATE LE SANZIONI CHE ENTRERANNO IN VIGORE IL 9 MAGGIO 2018
2. NORMATIVA SUI SACCHETTI DI PLASTICA: chiarimento!

Alle Aziende Associate

loro indirizzi

1. ALLERGENI: PUBBLICATE LE SANZIONI CHE ENTRERANNO IN VIGORE IL 9 MAGGIO 2018

Richiamando quanto già esposto nelle altre nostre note in tema di allergeni ed in occasione degli incontri organizzati gli anni passati, si evidenzia che con l'approvazione del Decreto Legislativo n.231/2017, è stata definita la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011.

Per quanto riguarda i provvedimenti di specifico interesse, si riassumono brevemente i seguenti, che confermano quanto già comunicato nel tempo.

- obbligo di indicazione degli allergeni per i prodotti somministrati sul menù, apposito registro o altra modalità, ma sempre con supporto di precisa documentazione scritta, facilmente reperibile dai consumatori e dalle autorità di controllo;
- sanzione per l'omessa indicazione degli allergeni (da 3.000 a 24.000 euro) e per indicazione con modalità difforme da quella normativamente prevista (da 1.000 a 8.000 euro) con possibilità di ridurre la sanzione pecuniaria fino ad un terzo per le microimprese (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR);
- conferma della disciplina del cartello recante l'indicazione di tutti gli ingredienti per i prodotti di gastronomia, gelateria, pasticceria e panetteria. L'obbligo di indicazione degli allergeni deve avvenire in riferimento al singolo prodotto.

E' bene far presente che la normativa, e le relative sanzioni, **entreranno in vigore dal 9 maggio 2018.**

Fipe Confcommercio, con il supporto attivo di Confcommercio nazionale, sin dalla stesura del Regolamento UE 1169/2011 e anche in fase di predisposizione del D.Lgs 231/2017, è intervenuta a tutti i livelli, per fare in modo di attenuare gli adempimenti e le loro conseguenze in capo alle aziende associate.

Nell'analizzare più nel dettaglio il provvedimento, richiamando quanto sopra sintetizzato, evidenziamo nuovamente quanto segue, con riferimento a due "macro categorie".

Confcommercio Verona – Associazione con personalità giuridica di diritto privato, iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche al n.487
37137 Verona - Via Sommacampagna, 63/H - c.f. 80000470239 - Tel.0458060811 - Fax 0458060888
mail: info@confcommercioverona.it - PEC: confcommercioverona@legalmail.it – web: www.confcommercioverona.it

LA NOSTRA PRESENZA SUL TERRITORIO

VERONA- SAN MICHELE AFFI BARDOLINO COLOGNA VENETA ISOLA DELLA SCALA LEGNAGO SAN BONIFACIO
Per tutti i recapiti, consultare il sito internet www.confcommercioverona.it oppure la nostra Confcommercio Verona APP



PRODOTTI SOMMINISTRATI

L'articolo 19 del recente Decreto Legislativo ha ribadito (comma 8) quanto già il Regolamento UE 1169/2011 (entrato in vigore, si ricorda, nel dicembre del 2014) aveva previsto, ossia che l'obbligo informativo cui sono tenuti i pubblici esercizi è l'indicazione della presenza nei piatti proposti degli allergeni (... in riferimento ai 14 allergeni richiamati dall'allegato II del Reg. 1169/2011).

L'informazione sulla presenza di allergeni deve essere fornita in modo che sia riconducibile a ciascun piatto/alimento prima che lo stesso sia servito al consumatore finale. Tale indicazione deve essere apposta:

- sul menù o registro o apposito cartello o attraverso sistemi digitali (in quest'ultimo caso le informazioni dovranno essere riportate anche su un'apposita documentazione scritta facilmente reperibile dall'autorità di controllo e dal consumatore finale).
- in un avviso della possibile presenza degli allergeni, riportandolo sul menù o su un registro o su un apposito cartello, che rimandi al personale di servizio per chiedere le eventuali necessarie informazioni. Anche in questo caso sarà però necessario avere una documentazione scritta e facilmente reperibile dall'autorità di controllo e dal consumatore finale.

PRODOTTI DELLA GELATERIA, PASTICCERIA, PANETTERIA E GASTRONOMIA

Per quanto riguarda questi prodotti, quali per esempio panini, tramezzini, focacce, proposti nelle vetrine espositive, ovvero i gelati nelle vaschette) **venduti** sfusi, imballati su richiesta del consumatore o preincartati, viene confermata la disciplina già vigente da molti anni che prevede che tali prodotti debbano essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono o presente nei comparti in cui sono esposti, eventualmente anche con sistemi digitali purché facilmente accessibili.

Nel cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione dell'alimento;
- b) l'elenco degli ingredienti, comprese le sostanze che possono provocare allergie o intolleranza (c.d. allergeni) nelle modalità prescritte (*carattere evidente rispetto agli altri ingredienti*);
- c) le modalità di conservazione per i prodotti rapidamente deperibili, ove necessario;
- d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno;
- e) il titolo alcolometrico per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume;
- f) la percentuale di glassatura per i prodotti congelati glassati;
- g) la designazione "decongelato".

Per i prodotti in esame è stabilito che l'elenco degli ingredienti possa essere riportato su un unico cartello oppure per singoli prodotti su un apposito registro, da tenere bene in vista, precisando però che le indicazioni relative agli allergeni devono essere riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.

Questa precisazione sull'indicazione degli allergeni conferma l'impossibilità di utilizzare un cartello unico per gruppi omogeni, poiché gli stessi devono essere riferiti al singolo prodotto.

Si ricorda che Confcommercio Verona, ha predisposto idonea documentazione che può essere richiesta agli uffici provinciali e comprensoriali per adempiere agli obblighi soprarichiamati.

Il decreto da ultimo emanato, che entrerà in vigore il prossimo 9 maggio, ha ora stabilito che la sanzione per l'omissione delle indicazioni degli allergeni nei prodotti venduti o somministrati è stabilita in un importo variabile da 3.000 a 24.000 euro.

La sanzione è invece prevista da 1.000 a 8.000 euro per chi rende l'indicazione con modalità difformi da quelle previste, sanzione che nondimeno diminuisce da 500 a 4.000 se la violazione riguarda solo aspetti formali.



Per le microimprese (imprese con meno di 10 occupati e fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) la sanzione amministrativa è ridotta fino ad un terzo.

Inoltre è prevista l'irrogazione della sanzione in misura ridotta (doppio del minimo o un terzo del massimo) e se il pagamento della stessa è effettuato entro cinque giorni dalla notificazione, vi potrà essere l'ulteriore riduzione del 30% sull'importo.

2. NORMATIVA SUI SACCHETTI DI PLASTICA: vale anche nei Pubblici Esercizi!

A seguito di alcune richieste di chiarimento pervenute in segreteria, crediamo opportuno chiarire che il provvedimento (Decreto Legge n. 91/2017, convertito con modificazioni in Legge n. 123/2017), si applica anche ai pubblici esercizi.

Come ben sappiamo, il decreto discende da disposizioni comunitarie volte a limitare l'impatto della plastica sull'ambiente, le quali richiedevano agli Stati membri l'adozione di alcune misure volte a ridurre l'utilizzo e la commercializzazione dei sacchetti di plastica.

Occorre sin da subito chiarire che tale normativa è rivolta esclusivamente alle "borse di plastica", per tali intendendosi le borse con o senza manici, in plastica, fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti.

Sono, quindi, esclusi da questa normativa tutti gli altri imballaggi di plastica consistenti, ad esempio, in nastri per involucri come il "celofan", fogli sfusi per coprire o incartare prodotti alimentari, ecc..

Con riferimento alle borse di plastica utilizzate per l'asporto delle merci (... quelle che generalmente vengono fornite in cassa), occorre tenere presente che il Decreto Legge stabilisce la libera circolazione a pagamento dei sacchetti riutilizzabili e di quelli "monouso" in materiale c.d. 'leggero' (vale a dire con uno spessore inferiore a 50 micron) purché questi ultimi riportino gli elementi identificativi del produttore nonché le diciture e i marchi attestanti la biodegradabilità e la compostabilità (ad es. "borsa per il trasporto, biodegradabile e compostabile ai sensi UNI EN 13432:2002, prodotta da ...") certificati da organismi accreditati e riconosciuti.

E' dunque importantissimo che coloro che utilizzano tali sacchetti accertino, al momento dell'acquisto, la conformità degli stessi alle prescrizioni normative sopra indicate.

E' bene, inoltre, richiamare l'attenzione sulle buste di plastica in materiale "ultraleggero". Si tratta, invero, di una varietà che difficilmente viene commercializzata e usata nell'attività normalmente svolta dai pubblici esercizi, in quanto non ricomprende quei sacchetti che, seppur a contatto con alimenti, devono essere realizzati necessariamente con materiale plastico più resistente (ad es. il sacchetto che contiene la mozzarella o i sacchetti per surgelati). Tali sacchetti generalmente, per loro funzione, rispettano la normativa alimentare e igienica ma essendo superiori ai 15 micron non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli shopper "ultraleggeri" e, pertanto, possono essere ceduti a titolo gratuito.

Più in generale, giova segnalare che restano esclusi dalla normativa tutti gli altri imballaggi di plastica quali, per esempio i nastri per involucri dei vassoi (come il "cellofan"), i fogli sfusi per coprire o incartare prodotti alimentari, etc..

Quindi, come indicato in apertura, le borse di plastica per il trasporto così come quelle in materiale ultraleggero, non possono più essere distribuite a titolo gratuito ed il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per loro tramite (art. 226 bis, comma 2).

La sanzione pecuniaria, per coloro che commercializzano borse di plastica non conformi alle prescrizioni normative va da 2.500 a 25.000 euro. Occorre tener presente che viene punita indifferentemente (applicando il medesimo importo) sia la commercializzazione dei sacchetti non conformi che la mancata registrazione sullo scontrino di cassa del sacchetto acquistato dal consumatore. La sanzione è poi aumentata fino al quadruplo del massimo (i.e. 100.000 euro) se la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica oppure un valore di queste



CONFCOMMERCIO

IMPRESE PER L'ITALIA

AS.CO. DELLA PROVINCIA DI VERONA

ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore, nonché in caso di utilizzo di diciture o altri mezzi elusivi degli obblighi di cui agli articoli 226 bis e 226 ter.


All'accertamento delle violazioni provvede, d'ufficio o su denuncia, la Polizia amministrativa (Polizia Municipale ma anche Carabinieri, Guardia di Finanza, etc.).

Da ultimo, vale la pena segnalare che la normativa non ha previsto alcun periodo transitorio per smaltire eventuali scorte di buste di plastica non conformi, neppure attraverso la cessione gratuita delle stesse.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'area sindacale (045/8060813 – 865; areasoci@confcommercioverona.it).

Certi della Vostra attenzione e disponibili per ogni approfondimento, porgiamo distinti saluti.

Il Coordinatore di Area

(Paolo Caldana)


Il Coordinatore FIPE Verona

(Paolo Artelio)
